agli atti del Comune.
Vigonovo,

AGO. 2017

OIL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr. ssa Silvia Nardo

Per approvazione e conferma del presente verbale, composto dall'intestazione, n. 2 facciate e n. 9 fogli allegati, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE F.to DANIELETTO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to PIRAS

Copia della presente deliberazione viene:
- affissa all'albo pretorio per 15 gg.
consecutivi dal 1774 AGO. 2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE F. to NARDO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MARCOLIN

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

===



COPIA

PROT. N.°

COMUNE DI VIGONOVO

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRAORDINARIA DI I^a CONVOCAZIONE DEL 31 LUGLIO 2017 ORE 20:40

Alla data ed ora suindicati, nella residenza municipale, con inviti diramati in data utile, si riunisce il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
DANIELETTO Andrea	X		CARTURAN Carla	X	
MICHIELI Susanna	X		GIRALDI Matteo	X	
MARIGO Andrea	X		ZARAMELLA Lorenzo	X	
SATTIN Luisa	X		CECCATO Alberto	X	
RUBIN Alberto	X		FOGARIN Filippo	X	
ZUIN Sabrina		X	MORESSA Rossano	X	
MORESSA Nicola	X				
	100				

Partecipa alla seduta il dr. Guido Piras, Segretario Generale del Comune. Il Sindaco, riconosciuta la validità dell'adunanza, ne assume la presidenza.

ESTRATTO N° 32 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA VETERINARIA".

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno ed indicato in oggetto.

0	la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134
	comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, non essendo soggetta al controllo.
	la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

Vigonovo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Approvazione "Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto II testo unico delle leggi sanitarie, DPR 31 marzo 1979 che conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Considerato che il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attuale disposizioni previste nel presente regolamento;
- Dato atto che, in applicazione della Legge 11.02.19 92 n. 157, il Sindaco esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili;
- Tenuto conto che Il Comune in base alla Legge 281/1 991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
- Vista la Legge 20.07.2004 n. 189 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- Visto l'allegato "Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria";
- Visto il disposto dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Acquisito il parere di regolarità, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Accertata la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Discussione:

Il cons. Rubin illustra la proposta.

Il cons. Moressa R. pone l'accento su l'accenno di regolazione e precisa che il Comune di Vigonovo ha già un regolamento di polizia urbana. Forse era il caso di modificare o integrare quello, perché cittadini ed operatori si troveranno due regolamenti su materie analoghe. Stesso discorso per il regolamento successivo

Il cons. Rubin replica che si è scelto di fare un nuovo regolamento che è più

facilmente accessibile essendo un regolamento apposito.

Il cons. Fogarin chiede se un privato può realizzare un'area cani.

Il cons. Rubin lo esclude, non è regolato dal regolamento.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Moressa R);

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime per alzata di mano, il Consiglio Comunale:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria

Indice

Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione	2
Art. 2 – Esclusioni	2
Art. 3 – Competenze del Sindaco	2
Art. 4 – Tutela degli animali	3
Art. 5 – Detenzione e maltrattamento di animali	3
Art. 6 – Altri atti vietati	4
Art. 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	5
Art. 8 – Avvelenamenti e trappole	5
Art. 9 – Esposizione e vendita di animali	5
Art. 10 – Circolazione dei cani	6
Art. 11 – Colonie feline	7
Art. 12 – Detenzione di volatili	7
Art. 13 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	8
Art. 14 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	8
Art. 15 – Determinazione sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento	8



Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente:
 - a. animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione:
 - animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza;
 - c. <u>animali sinantropi</u>: animali che vivono con l'uomo ma non insieme a lui, ovvero condividono, semplicemente, lo stesso territorio, anche urbano, come ad esempio i colombi, i topi, i gabbiani, ecc;
 - d. <u>colonia felina</u>: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza;
 - e. <u>animale selvatico</u>: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà.

Art. 2 - Esclusioni

- 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - all'attività finalizzata al prelievo venatorio ed alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c. alle attività di disinfestazione e derattizzazione;

Art. 3 - Competenze del Sindaco

 Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.



- 2. In particolare, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

- 1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
 - 2. Il Comune in base alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 ed alla Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
 - 3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
 - 4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.

Art. 5 - Detenzione e maltrattamento di animali

- 1. E' vietato lasciar vagare e/o abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.
- 3. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.
- 4. E' vietato tenere cani, gatti ed altri animali, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- 5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Inoltre, l'accesso alla



cuccia deve avere dimensioni adeguate alla taglia dell'animale. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per i cani di piccola e media taglia mentre di metri quadri 12 per i cani di grossa taglia. Ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali suoi cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 6 - Altri atti vietati

In tutto il territorio comunale è vietato:

- 1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- 2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse dovranno essere sottoposte alla valutazione di un medico veterinario della competente ASL;
- 3. addestrare ed utilizzare animali per combattimenti;
- 4. nelle altre fattispecie di addestramento, ricorrere a metodi violenti o di costrizione fisica non adeguati alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche;
- 5. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri;
- 6. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti, in particolare a scopo di scommesse;
- 7. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, oltre a rispettare le specifiche norme in materia della legislazione vigente, deve assicurare:
 - a. l'aerazione del veicolo;
 - b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere dell'animale;
- 8. affidare animali di qualsiasi genere a persone che non sono in grado di gestirli in condizione di sicurezza;
- 9. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento in tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
- 10. trasportare animali su mezzi anche non a motore senza apposita attrezzatura a norma di legge;
- 11. utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio;
- 12. spellare o spennare animali vivi;
- 13. sopprimere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanasico e con la preventiva anestesia praticati esclusivamente da un medico veterinario;
- 14. trasportare animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
- 15. detenzione di animali esotici che non avviene nel rispetto delle norme vigenti



Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o
commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché
distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che
disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 8 - Avvelenamenti e trappole

- 1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- 2. I medici veterinari liberi professionisti che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a dare segnalazione al servizio veterinario dell'ASSL, che provvederà a comunicarla all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e disinfestazione.

Art. 9 - Esposizione e vendita di animali

- 1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze anatomiche, fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione degli stessi animali ai raggi solari ed alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. Durante gli orari di chiusura deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
- 2. E' vietato in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere, mostre, esposizioni, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti, la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito in ogni caso un adeguato benessere.
- Comunque su tutto il territorio comunale l'allestimento di qualunque mostra itinerante, quali fiere ed esposizioni, nonché dei circhi con presenza di animali è soggetto:



- a. al rilascio da parte del competente Servizio Veterinario dell'A.S.S.L. del nulla osta previsto dal D.G.R. n. 1707 del 18.06.2004 "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti";
- b. alla vigilanza da parte del competente Servizio Veterinario dell'A.S.S.L di concerto con gli organi di Pubblica Sicurezza prevista dal D.G.R. n. 3882 del 31.12.2001 "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".
- 4. E' fatto obbligo, al commerciante di cani, di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip prima della vendita dell'animale stesso.
- 5. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi. Tutti i cani devono essere identificati e iscritti all'anagrafe canina.
- 6. In occasione di fiere, mostre ed esposizioni è fatto divieto di donare qualsiasi tipo di animale compresi quelli d'affezione come premio o omaggio.

Art. 10 - Circolazione dei cani

- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, salvo a quelle destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, che a tal fine verranno chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 2. Fatte salve le particolari disposizioni vigenti in materia, è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia fissato per legge o qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, anche la museruola.
- 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio.
- 4. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario dell'ASL. Sono fatte salve le eventuali disponibilità offerte dalle associazioni animaliste. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
- E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei settori veterinari dell'ASL o da veterinari liberi professionisti autorizzati.
- Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento di animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti che provocano dolore.
- 7. E' consigliabile far indossare al proprio cane una medaglietta riportante un recapito telefonico da usare in caso di rinvenimento dell'animale.
- 8. Nel rispetto delle specifiche norme in materia della legislazione vigente e salvo espliciti divieti e/o limitazioni opportunamente segnalati, è consentito l'accesso a cani



e gatti negli edifici pubblici purché i cani siano tenuti con la museruola ed al guinzaglio, mentre i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei trasportini.

Art. 11 - Colonie feline

- 1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e tutelati dal Comune.
- 2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
- 3. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo previo nulla osta del competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
- 4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
- 5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con modo eutanasico e con la preventiva anestesia praticati unicamente da medici veterinari.
- 6. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 12 - Detenzione di volatili

- Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
- Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.



Art. 13 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

 Per la definizione, l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni di cui al presente Regolamento, si osservano, le disposizioni previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze comunali, o, in mancanza dalle vigenti Leggi Nazionali.

Art. 14 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotta all'art. 16 della L. 3/2003, (ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 (venticinque/00) ad Euro 500.00 (cinquecento/00).
- 2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti editali indicati nella tabella 28 allegata in calce.
- 3. Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore;
- 4. E' consentito, con Ordinanza –ingiunzione, di cui all'art. 18 della L. 689/71, l'applicazione del minimo editale della sanzione.

Art. 15 - Determinazione sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento

Quando le violazioni al presente Regolamento non costituiscono reato, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate: La Giunta Comunale può periodicamente rivedere e aggiornare gli importi delle tabelle sotto riportate.

Articolo	Descrizione	Comma	Minimo	Massimo	
5	Detenzione e maltrattamento di	1	50	500	



	animali			
5	Detenzione e maltrattamento di animali	2	50	500
5	Detenzione e maltrattamento di animali	4	75	500
5	Detenzione e maltrattamento di animali	5	50	500
6	Altri atti vietati	da 1 a 7	100	500
6	Altri atti vietati	8	25	500
6	Altri atti vietati	da 9 a 15	50	500
7	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	1	100	600
8	Avvelenamenti e trappole	da 1 a 3	100	600
9	Esposizione e vendita di animali	da 1 a 3	25	500
9	Esposizione e vendita di animali	4 - 5	50	500
9	Esposizione e vendita di animali	6	100	500
10	Circolazione dei cani	da 1 a 3	25	500
10	Circolazione dei cani	6	300	900

